Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 265

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 27 settembre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 265 DEL 27 SETTEMBRE 1983:

MINISTERO DEL TESORO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 17 settembre 1983.

Ripartizione delle quote FIO 1983 destinate agli istituti di credito fondiario.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 52 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che ha costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale di rotazione di lire 1.400 miliardi destinato all'acquisto di titoli mobiliari emessi da istituti speciali di credito per operazioni di finanziamento agevolato, ripartito nella prima attuazione della legge con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica del 25 novembre 1982;

Visto il quinto comma del predetto articolo che ha demandato al CIPE il compito di determinare, secondo gli obiettivi della programmazione economica, i criteri per la valutazione delle domande presentate dagli istituti interessati;

Visto l'art. 13 della legge 26 aprile 1983, n. 130, con il quale il fondo anzidetto è stato aumentato per il 1983 di 500 miliardi di lire;

Vista la delibera CIPE del 19 maggio 1983 che ha determinato i criteri di valutazione delle domande degli istituti e ha ripartito le disponibilità finanziarie di cui al citato art. 13 della legge n. 130/1983 come segue:

a) lire 250 miliardi da destinare alla sottoscrizione di obbligazioni per finanziare la costruzione di immobili, purché realizzati nelle aree di particolare tensione abitativa di cui alla legge 25 marzo 1982, n. 94, art. 13 e da assegnare agli istituti di credito fondiario in proporzione all'ammontare delle richieste presentate;

b) lire 250 miliardi da destinare alla sottoscrizione di obbligazioni per il finanziamento di investimenti in impianti industriali e l'ammodernamento delle imprese esercenti il commercio e da assegnare agli altri istituti di credito speciale;

Visto l'ultimo comma di detto art. 52 che ha demandato al Ministero del bilancio e della programmazione economica di determinare con decreto l'ammontare di obbligazioni ripartito per istituto che la Cassa depositi e prestiti dovrà sottoscrivere;

Viste le domande presentate dagli istituti di credito fondiario entro i termini previsti dai citati articoli 52 della legge n. 526/1982 e 13 della legge n. 130/1983;

Vista l'istruttoria tecnica espletata dal nucleo di valutazione degli investimenti pubblici istituito dall'art. 4, primo comma, della legge n. 181/1982;

Considerata l'opportunità di determinare con distinti decreti le assegnazioni agli istituti di credito fondiario ed agli altri istituti di credito speciale;

Decreta:

La Cassa depositi e prestiti sottoscriverà, avvalendosi delle disponibilità del fondo speciale di rotazione di cui alle norme citate in premessa, obbligazioni emesse dai seguenti istituti di credito fondiario fino all'importo a fianco di ciascuno specificato:

Istituto	Assegnazione (in milioni di lire)
Banca nazionale del lavoro	9.934
Banco di Napoli	4.155
Banco di Sardegna	9.739
Banco di Sicilia	38.326
Cassa centr. risparmio provincie siciliane	43.433
Cassa di risparmio di Bologna	20.948
Cassa risparmio provincie lombarde - Cariplo	48.017
Cassa di risparmio di Roma	2.661
Credito fondiario S.p.a.	12.779
Istituto credito fondiario Liguria	6.485
Istituto credito fondiario Piemonte e Valle d'Aosta	5.998
Istituto credito fondiario Toscana	2.536
Istituto credito fondiario Venezie	9.740
Istituto italiano credito fondiario	8.249
Istituto nazionale credito edilizio	14.692
Monte dei Paschi di Siena	12.307

Roma, addì 17 settembre 1983

Il Ministro: LONGO

(5399)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 settembre 1983.

Accertamento della variazione percentuale dell'indice del costo della vita e dei punti di contingenza ai fini dell'applicazione della disciplina sulla perequazione delle pensioni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, concernente la perequazione delle pensioni in corso d'anno;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, che integra e modifica il predetto art. 3 della legge n. 297;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica numero 17785 in data 27 luglio 1983;

Ritenuta la necessità di provvedere all'accertamento degli elementi che determinano la perequazione delle pensioni a decorrere dal 1° ottobre 1983;

Decreta:

Per gli effetti di cui alle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297 e nell'art. 4 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, la variazione dell'indice del costo della vita, calcolato dall'Istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra il periodo febbraio 1983-aprile 1983 ed il periodo novembre 1982-gennaio 1983, è risultata pari a + 2,9 per cento, e la quota aggiuntiva, derivante dal prodotto ottenuto moltiplicando i punti di contingenza, accertati in relazione ai periodi suddetti nel numero di 3, per il valore unitario di ciascun punto fissato in L. 5.440, è risultata pari a L. 16.320 mensili.

Roma, addì 12 settembre 1983

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

Il Ministro del tesoro
GORIA

(5426)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 25 febbraio 1983, n. **496.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'ente di culto e di religione denominato « Lambriana - Fondazione per attività religiose e caritative », in Milano.

N. 496. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'ente di culto e di religione denominato « Lambriana - Fondazione per attività religiose e caritative », in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1983
Registro n. 22 *Interno, foglio n.* 17

DECRETO 1° agosto 1983, n. **497.**

Assegnazione di quattro posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma.

N. 497. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, quattro posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di chirurgia vascolare per le esigenze della cattedra . . . . posti 1

istituto di neurotraumatologia per le esigenze della cattedra attivazione del servizio neurotraumatologico presso il pronto soccorso . . . . » 2

istituto di clinica medica II per la cattedra di semeiotica medica I . . . . » 1

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1983
Registro n. 62 *Istruzione, foglio n.* 307

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso le sotto specificate Università degli studi sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1983-84:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di medicina e chirurgia (corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria):

istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico;

radiologia generale e speciale odontostomatologica.

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA - POTENZA

Facoltà di lettere e filosofia:

linguistica generale.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1983 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale.

(5428)

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:

patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze politiche:

diritto penale del lavoro;
istituzioni di diritto pubblico.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di giurisprudenza:

1) istituzioni di diritto romano;
2) diritto del lavoro;
3) diritto e procedura penale militare;
4) diritto canonico.

UNIVERSITÀ « LA SAPIENZA » DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:

diritto della previdenza sociale;
econometria;
storia e critica delle dottrine economiche;
politica economica e finanziaria.

UNIVERSITÀ « TOR VERGATA » DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto delle Comunità europee;
diritto canonico;
diritto privato comparato;
diritto pubblico dell'economia;
istituzioni di diritto pubblico.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5427)

Avviso di rettifica al comunicato concernente vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 254 del 15 settembre 1983).

Nel comunicato citato in epigrafe l'avviso di vacanza della cattedra di istituzioni di diritto pubblico è rettificato nel senso che la vacanza stessa sussiste presso la facoltà di economia marittima dell'« Istituto universitario *navale* di Napoli » e non dell'« Istituto universitario di Napoli ».

(5429)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Comunicato concernente l'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416: « Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria ».

Si richiama l'attenzione delle imprese editrici delle pubblicazioni periodiche di cui all'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416, su quanto sancito dalla stessa legge del terzo comma dell'art. 19: « Dopo il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge le provvidenze previste sono corrisposte a condizione che le aziende siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali ».

Le imprese editrici interessate dovranno, pertanto, allegare ad ogni domanda inoltrata a questo Ministero - Direzione generale per gli affari generali, amministrativi e del personale - Divisione VIII Editoria, ai fini della concessione dei contributi previsti dall'art. 25 della legge sopra richiamata, con inizio dall'annata 1982, appositi certificati aggiornati rilasciati dai competenti istituti di previdenza (I.N.P.G.I. per i giornalisti, I.N.P.D.A.I. per i dirigenti amministrativi, I.N.P.S. per tutti gli altri dipendenti, casella per i lavoratori iscritti presso tale istituto).

Le richieste di certificazione dovranno essere inoltrate agli istituti previdenziali, compilate secondo il fac-simile allegato.

Alle richieste di certificazione dirette all'I.N.P.S. e allo I.N.P.D.A.I. dovranno essere allegate le copie delle denunce aziendali mensili quietanzate relative rispettivamente agli ultimi ventiquattro o dodici mesi o al minor periodo di gestione, ovvero alle rate scadute della rateizzazione del debito contributivo concessa per partite arretrate.

All'istituto . . . .
Sede di . . . .

Il sottoscritto . . . . rappresentante legale della impresa editrice . . . . . . chiede a codest . . . . il rilascio di un certificato da cui risulti il numero dei dipendenti denunciati.

Prega inoltre di apporre sul certificato stesso alla data del . . . . . (1) una dichiarazione da cui risulti la correntezza dei contributi dovuti ovvero il regolare pagamento delle rate della rateizzazione del debito contributivo concessa per partite arretrate.

Al fine della suddetta dichiarazione allega le copie delle denunce mensili quietanzate relative (2).

Restando a disposizione per ogni eventuale altra richiesta, dichiara sotto la propria responsabilità di non aver situazioni o debiti contributivi non denunciati.

Il rappresentante legale
. . . .

(1) Il certificato deve riferirsi ad una data anteriore di non oltre novanta giorni alla data della domanda di contributo cui il certificato va allegato.
(2) Agli ultimi ventiquattro mesi per le richieste dirette all'I.N.P.S. e agli ultimi dodici mesi per le richieste dirette all'I.N.P.D.A.I. In caso di eventuale minor periodo di gestione, ovvero di rateizzazione del debito contributivo concesso per partite arretrate, dovranno essere allegate le denunce mensili quietanzate dei versamenti effettuati.

(5405)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Provvedimenti concernenti le strade statali, provinciali e comunali

Con decreto ministeriale 30 maggio 1983, n. 85, il tratto della strada statale n. 360 « Arceviese » compreso tra le progressive chilometriche 35 + 020 e 40 + 750 viene declassificato a comunale e consegnato al comune di Arcevia; il tratto della strada provinciale « Arcevia-Castelleone di Suasa » dal bivio Conce a Ponte dei Tini per uno sviluppo di m 875, il tratto della strada comunale « dei Mulini » da Ponte dei Tini a Ponte del Goro per uno sviluppo di m 2.734 e il tratto della strada provinciale « Genga-Arcevia-Pergola » da Ponte del Goro al bivio S. Croce per uno sviluppo di m 1.550, vengono classificati statali ed inseriti nell'itinerario della strada statale n. 360 « Arceviese »; la strada statale n. 360, in conseguenza delle modifiche apportate, mantenendo inalterati i capisaldi attuali, modifica la sua lunghezza dai precedenti km 74 + 560 agli attuali km 73 + 989.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1983, n. 161, la strada statale n. 7 dir/b « Via Appia » di km 5 + 496 viene declassificata a comunale nel tratto dal km 0 al km 1 + 140 e consegnata al comune di Formia, mentre nel tratto dal km 3 + 312 al km 5 + 496 viene consegnata al comune di Gaeta; nel tratto dal km 1 + 140 al km 3 + 312 viene riclassificata strada statale n. 213 « Via Flacca », che modifica il caposaldo di termine da « Innesto con la strada statale n. 7 dir/b presso Gaeta » in « Bivio per Gaeta-Innesto con la strada statale n. 7 a Formia » variando altresì l'estesa da km 30 + 000 in km 35 + 852; la strada provinciale « attraversamento di Formia » di km 3 + 680 viene classificata statale ed inserita nell'itinerario della strada statale n. 213 « Via Flacca » quale prolungamento terminale di quest'ultima.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1983, n. 231, la strada statale n. 612 « Della Val di Cembra » ha invertito il senso della chilometrazione mantenendo inalterato sia il tracciato che la estesa di km 46 + 400 e assumendo la seguente successione di capisaldi di itinerario: « Innesto strada statale n. 12 a Lavis-Cembra-Innesto strada statale n. 48 presso Cavalese ».

(5416)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 186

Corso dei cambi del 22 settembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1606,800	1606,800	1606,75	1606,800	1606,75	1606,60	1606,700	1606,800	1606,800	—
Marco germanico .	602,660	602,660	602,80	602,660	602,30	602,62	602,590	602,660	602,660	—
Franco francese	199,300	199,300	199,40	199,300	199,20	199,30	199,270	199,300	199,300	—
Fiorino olandese .	538,910	538,910	538,93	538,910	538,60	538,85	538,920	538,910	538,910	—
Franco belga .	29,834	29,834	29,86	29,834	29,83	29,83	29,832	29,834	29,834	—
Lira sterlina	2414,700	2414,700	2416,50	2414,700	2415,65	2415,30	2416 —	2414,700	2414,700	—
Lira irlandese	1888 —	1888 —	1888 —	1888 —	1887,60	1887,45	1887 —	1888 —	1888 —	—
Corona danese	167,610	167,610	167,70	167,610	166,70	167,70	167,650	167,610	167,610	—
E.C.U. .	1369,110	1369,110	—	1369,110	—	1369,10	1369,110	1369,110	1369,110	—
Dollaro canadese	1303,800	1303,800	1305 —	1303,800	1303,75	1303,564	1303,350	1303,800	1303,800	—
Yen giapponese .	6,636	6,636	6,65	6,636	6,63	6,62	6,630	6,636	6,636	—
Franco svizzero .	743,210	743,210	743,45	743,210	742,85	742,90	742,650	743,210	743,210	—
Scellino austriaco .	85,685	85,685	85 —	85,685	85,75	85,68	85,680	85,685	85,685	—
Corona norvegese .	216,650	216,650	216,70	216,650	216,55	216,67	216,700	216,650	216,650	—
Corona svedese .	204,200	204,200	204,35	204,200	204,15	204,18	204,160	204,200	204,200	—
FIM	282,110	282,110	282,20	282,110	282,05	282,13	282,150	282,110	282,110	—
Escudo portoghese	12,920	12,920	12,95	12,920	12,95	12,92	12,930	12,920	12,920	—
Peseta spagnola	10,562	10,562	10,56	10,562	10,55	10,55	10,563	10,562	10,562	—

Media dei titoli del 22 settembre 1983

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 .	41,900
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84 .	91,150
» 6% » » 1970-85 .	88,100
» 6% » » 1971-86 .	83,850
» 6% » » 1972-87 .	78,400
» 9% » » 1975-90 .	77 —
» 9% » » 1976-91 .	76 —
» 10% » » 1977-92 .	76,200
» 12% (Beni Esteri 1980) .	76,400
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,450
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	91,500
» » » 1-4-1981/86 16% .	96,050
» » » 1-6-1981/86 16% .	96 —
» » » 1-8-1981/84 19% .	100,850
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,075
» » » » 1-10-1981/83 .	99,950
» » » » 1-11-1981/83 .	100,050
» » » » 1-12-1981/83 .	100,200
» » » » 1- 3-1981/84 .	100,125
» » » » 1- 4-1981/84 .	190,450
» » » » 1- 6-1981/84 .	100 —
» » » » 1- 1-1982/84 .	100,225
» » » » 1- 3-1982/84 .	100,050
» » » » 1- 5-1982/84 .	100,050
» » » » 1- 6-1982/84 .	99,950
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,800
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,675
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1982/84 . .	99,800
» » » » 1-10-1982/84 . .	99,800
» » » » 1-11-1982/84 . .	99,700
» » » » 1-12-1982/84 . .	99,800
» » » » 1- 1-1983/85 . .	99,450
» » » » 1- 2-1983/85 . .	99,400
» » » » 1- 1-1982/86 . .	99,950
» » » » 1- 3-1982/86 . .	100,150
» » » » 1- 5-1982/86 . .	100,075
» » » » 1- 6-1982/86 . .	100 —
» » » » 1- 7-1982/86 . .	100,025
» » » » 1- 8-1982/86 . .	100 —
» » » » 1- 9-1982/86 . .	99,950
» » » » 1-10-1982/84 . .	99,950
» » » » 1-11-1982/86 . .	99,975
» » » » 1-12-1982/86 . .	99,700
» » » » 1- 1-1983/87 . .	99,90
» » » » 1- 2-1983/87 . .	99,85
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1983	99,250
» » » 12% 1- 1-1984	98,875
» » » 12% 1- 4-1984	97,725
» » » 18% 1- 4-1984	100,350
» » » 12% 1-10-1984	95,650
» » » 18% 1- 1-1985	100,650
» » Nov. 12% 1-10-1987	86 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14%	103,450
» » » » 22-11-1982/89 13%	100,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 settembre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA . .	1606,750
Marco germanico .	602,625
Franco francese .	199,285
Fiorino olandese . .	538,915
Franco belga .	29,833
Lira sterlina .	2414,350
Lira irlandese .	1887,500
Corona danese . . .	167,630
E.C.U.	1369,110
Dollaro canadese . . .	1303,575
Yen giapponese .	6,633
Franco svizzero .	742,930
Scellino austriaco .	85,682
Corona norvegese . . .	216,675
Corona svedese .	204,180
FIM	282,130
Escudo portoghese .	12,925
Peseta spagnola .	10,562

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società « Cooperativa edile A.C.L.I.-P.T. a r.l. », in Milano, costituita per rogito notaio dott. Gherardo Marinelli in data 25 settembre 1962, repertorio n. 4736, registro società n. 117470, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Franco De Bonis.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società cooperativa Peligna di servizi vari fra coltivatori terrieri, soc. coop. a r.l., con sede sul confine fra Torre dei Nolfi e Campo di Fano di Prezza (L'Aquila), costituita per rogito notaio dott. Antonio Alfonsi il 28 ottobre 1961, repertorio n. 2638, registro società n. 343, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Sergio Cataldi.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società cooperativa di produzione e lavoro « La nuova Andrea Doria società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. », in Napoli, costituita per rogito notaio Italo Pasolini il 23 febbraio 1962, repertorio n. 5455, registro società n. 190, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giancarlo Capuano.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società « Cooperativa Apuana fra rivenditori di generi di monopolio di Stato S.r.l. », in Pontremoli (Massa Carrara), costituita per rogito notaio dott. Mario Angella il 26 novembre 1973, repertorio numero 7346/1972, registro società n. 2875, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Della Zoppa Giovanni.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa La Ferrea soc. coop. a r.l. », in Monza, costituita per rogito notaio avv. Nicola Caputo il 16 luglio 1975, repertorio n. 10044, registro società n. 11648, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Ettore Fontana.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società cooperativa a r.l. « Agrumicola Oviri-Siniscola », in Siniscola (Nuoro), costituita per rogito notaio dott. Bartolomeo Serra in data 8 giugno 1972, repertorio n. 99041, registro società n. 592, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Muzzetto Graziano.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società cooperativa edilizia « Edera Trezzano società cooperativa a r.l. », in Trezzano sul Naviglio (Milano), costituita per rogito notaio Gaudenzio Traspadini in data 19 novembre 1975, repertorio n. 15605, registro società n. 16687, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Mario Tardito.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società cooperativa « Unione Pastori Iglesias », in Iglesias (Cagliari), costituita per rogito notaio dott. Gianpaolo Toscano il 23 giugno 1965, repertorio n. 7024, registro società n. 3957, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Grilletti Nicola.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società cooperativa edificatrice « Ovidio società cooperativa edificatrice a r.l. », in Milano, costituita per rogito notaio dott. Giuliano Raja in data 3 dicembre 1966, repertorio n. 47523, registro società n. 131484, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Ettore Fontana.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società cooperativa « Società anonima cooperativa edilizia di case popolari economiche », in Osimo (Ancona), costituita per rogito notaio Bonanotte il 14 febbraio 1886, registro società n. 35, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avvocato Marcello Pontericci.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società cooperativa agricola « San Giovanni » fra coltivatori e allevatori, soc. coop. a responsabilità limitata, in Cabras (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Michele Davino il 22 luglio 1965, repertorio numero 12872, registro società n. 1020, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Sanna Giovanni.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società cooperativa di lavoro C.O.C.I.R. - Cooperativa operaia condizionamenti, idrica, riscaldamenti a r.l., in Roma, costituita per rogito notaio avvocato Massimo Guglielmi in data 28 giugno 1975, repertorio n. 4650, registro società n. 2651/75, è stat sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avvocato Paolo Nava.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società cooperativa « Ediltritone società cooperativa edilizia a r.l. », già « Ediltritone società a responsabilità limitata », in Roma, giusto verbale di trasformazione a rogito notaio Francesco Varcasia in data 21 giugno 1974, repertorio n. 78594, registro società n. 1112/69, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Vacca Michele.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società cooperativa mista « Azienda agricola Ortigia » soc. coop.va a r.l., in Ortucchio (L'Aquila), costituita per rogito notaio dott. Giovanni Stornelli il 1° dicembre 1957, n. 8679, registro società n. 530, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Sergio Cataldi.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società cooperativa agricola a r.l. Cutro, in Cutro (Catanzaro), costituita per rogito notaio dott. Tommaso Capocasale il 18 ottobre 1971, repertorio n. 104419/11377, registro società n. 496, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Francesco Cancellieri.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1983 la società cooperativa di produzione e lavoro « Euro cine TV soc. coop. a responsabilità limitata » in Roma, costituita per rogito notaio dott. Fabrizio Kustermann in data 7 aprile 1978, repertorio n. 285, registro società n. 1588/78, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Oropallo Domenico.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società cooperativa di produzione e lavoro « Coop. A. e P.I. - Cooperativa artigiana e pronto intervento a r.l. », in Pomigliano d'Arco (Napoli), costituita per rogito notaio dott. Carlo Tafuri in data 6 febbraio 1976, repertorio n. 55430, registro società n. 509, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Vincenzo Montuori.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983, la società cooperativa « La Cecchina - Soc. coop. edilizia a r.l. », in Roma, costituita per rogito notaio dott. Pulcini Mario in data 25 novembre 1960, repertorio n. 35728, registro società n. 192/61, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Vacca Michele.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società cooperativa di produzione e lavoro « Coop. R.A. - Cooperativa regionale autodemolitori a r.l. », in Roma, costituita per rogito dott. Carlo Consoni coadiutore del notaio dott. Giuseppe Pampersi il 12 dicembre 1975, repertorio n. 102671, registro società n. 413/76, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con la nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Dorigo Amilcare.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società cooperativa agricola a r.l. Oleificio sociale « San Leonardo » di Cutro, in San Leonardo di Cutro (Catanzaro), costituita per rogito dott. Antonio Teti in data 28 marzo 1963, repertorio n. 78528, registro società n. 320, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi del'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Bruno Amendola.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società cooperativa a r.l. di consumo « A.C.L.I. Boccasette », in Boccasette di Porto Tolle (Rovigo), costituita per rogito notaio dott. Carmelo Cernigliaro in data 22 marzo 1954, repertorio n. 17913, registro società n. 568, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Capuzzo Giampaolo.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società cooperativa « Astro Edil » - Soc. coop. di produzione e lavoro a r.l., in Napoli, costituita per rogito notaio Vittorio Iazzetti in data 24 settembre 1974, repertorio n. 66906, registro società n. 1829, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Beniamino Lupo.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società cooperativa di produzione e lavoro « A.L.O.M. » a r.l., in Monteroduni (Isernia), costituita per rogito notaio avv. Guido Riccio il 7 marzo 1972, repertorio n. 35849, registro società n. 269, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Iadisernia Antonino.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società cooperativa a r.l. « San Giuseppe A.C.L.I. », in Serrenti (Cagliari), costituita per rogito notaio dott. Giovanni Giagheddu in data 24 agosto 1958, repertorio n. 1723, registro società n. 2647, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Antonio Irde.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società cooperativa « Produttori agricoli del Cixerri - Società cooperativa a r.l. », in Musei (Cagliari), costituita per rogito notaio dott. Vacca Francesco il 9 maggio 1973, repertorio n. 26855, registro società n. 5962, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Luciano Pagani.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società cooperativa di produzione e lavoro artigiana « Santa Barbara », in Nureci (Oristano), costituita per rogito dott. Saba Antonio in data 28 marzo 1969, repertorio n. 38671, registro società n. 1216, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. La Luce Mario.

(5302-5355)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di presidi medico-chirurgici

Si comunica che con decreti ministeriali 20 giugno 1983 è stata revocata la registrazione dei seguenti presidi medico-chirurgici:

Nome del prodotto	Ditta	Numero di registrazione
1) *Shampoo Arhus* .	Industria chimica prodotti Razzo, via Modena, 21, S. Agata Bolognese (Bologna)	7292
2) *Aseptol*	La Chimica farmaceutici, via Ripamonti, 4, Milano.	15
3) *Chlorohez sapone liquido* .	Violani Farmavigor S.p.a., via Ravani, 214, Sesto S. Giovanni (Milano)	8652
4) *Aftirolo* .	Officina farmacoterapica ambrosiana, via Ampere, 61, Milano	107/49
5) *Microster 1%*	L. Molteni e C., località Granatieri, Scandicci (Firenze)	4846
6) *Bisteril disinfettante*	Istituto farmacoterapico italiano, via Salaria, 971, Roma	8797
7) *Alden disinfettante*	Sergio Bettini, via Trento, 3, Brescia	5231
8) *Taumarin blu*	Sigma Tau, codice fiscale 00410650584, viale Shakespeare n. 47, Roma	7958
9) *Taumarin dentifricio*	Sigma Tau, codice fiscale 00410650584, viale Shakespeare n. 47, Roma	7957
10) *Cleridermal crema* .	Magis farmaceutici, viale Europa, 36, Brescia	9000
11) *Dermatone polvere* .	Gay e C., via Cavagnola, 30, Torino	8807

(5324)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Ancona

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi e per i posti sotto indicati:

Rettorato:

servizi generali . . . . posti 1

Facoltà di ingegneria:

servizi generali . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno secondo il seguente calendario:

un posto ai servizi generali del rettorato: presso la facoltà d'ingegneria, via della Montagnola, 30, Ancona, il giorno 24 novembre 1983, alle ore 9;

un posto ai servizi generali della facoltà di ingegneria: presso la facoltà di ingegneria, via Della Montagnola, 30, Ancona, il giorno 25 novembre 1983, alle ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(5358)

Aumento, da quattro a sette, del numero dei posti del concorso a tecnico esecutivo presso il Politecnico di Torino

Con decreto ministeriale 11 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1983, registro n. 58 Istruzione, foglio n. 213, i posti di tecnico esecutivo del Politecnico di Torino, messi a concorso con il decreto ministeriale 14 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1982, registro n. 72, foglio n. 124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 21 giugno 1982, sono stati aumentati da quattro a sette.

(5418)

Errata-corrige al decreto ministeriale 26 aprile 1983, riguardante l'indizione della seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore di ruolo, fascia degli associati. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 218 del 10 agosto 1983).

Nel decreto citato in epigrafe, all'art. 2, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

al gruppo n. 138, in corrispondenza del titolo, dove è scritto: « *Tifologia* », leggasi: « *Tisiologia* »;

il numero del gruppo successivo al n. 172 (Ricerca operativa) deve intendesi 173 e non 174;

la terzultima disciplina del gruppo n. 232 in luogo di: « modelli per sistemi *urbanistici* », deve leggersi: « modelli per *i* sistemi *urbani* ».

(5419)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quarantasei posti di coadiutore, ruolo degli uffici del lavoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario n. 1 del 26 settembre 1983 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 9 del settembre 1983 è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1983, registro n. 16, foglio n. 46, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quarantasei posti di coadiutore in prova, ruolo degli uffici del lavoro, indetto con decreto ministeriale 10 aprile 1980.

(5327)

REGIONE MOLISE

Concorsi a posti di personale sanitario e tecnico presso unità sanitarie locali

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente dermatologo (area funzionale di medicina) (a tempo definito) presso la U.S.L. di Campobasso;

un posto di assistente biologo presso la U.S.L. di Isernia;

un posto di assistente tecnico (perito industriale) presso la U.S.L. di Larino.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato alla sanità della regione in Campobasso.

(390/S)

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina ed ematologia dell'istituto « Regina Elena »

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina ed ematologia dell'istituto « Regina Elena ».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale - ripartizione personale - dell'ente in Roma.

(391/S)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1983, n. **71.**

Ulteriori interventi per opere di bonifica per la valorizzazione delle zone montane dell'area terremotata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 89 *del* 25 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modifiche ed integrazioni, ad erogare contributi a favore di enti pubblici, nel limite di lire 5.000 milioni nell'esercizio 1983, per la realizzazione di strade rurali vicinali ed interpoderali e di acquedotti ed elettrodotti rurali.

Le provvidenze di cui al comma precedente potranno essere accordate anche ad integrazione dei contributi concessi dalla Comunità economica europea in base al regolamento n. 1760 del 25 luglio 1978, e successive modifiche ed integrazioni.

La misura degli interventi potrà essere:

sino al 50% della spesa ammissibile ad integrazione del contributo C.E.E.;

sino al 95% della spesa ammissibile per revisione dei prezzi;

sino al 12% per quota spese generali.

Art. 2.

Per le modalità di erogazione del contributo si applicano le norme della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Per gli oneri previsti dal precedente art. 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 13 - categoria XI, il cap. 8931 con la denominazione: «Contributi agli enti pubblici per la realizzazione di strade rurali vicinali ed interpoderali e di acquedotti ed elettrodotti rurali, nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni ed integrazioni» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6991 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia», del precitato stato di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 24 agosto 1983

COMELLI

(5261)

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1983, n. **72.**

Sovvenzioni straordinarie ai comuni per la ricostituzione della vegetazione arborea e/o arbustiva.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 90 *del* 27 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni, nei cui territori siano stati attuati o siano in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge piani di riordino fondiario promossi da consorzi di bonifica, di miglioramento fondiario ed idraulici, sovvenzioni straordinarie per:

a) l'acquisto di terreni da destinare, nelle zone da riordinare o riordinate, alla realizzazione di isole con alberi di alto fusto o cespugliame tipici del luogo;

b) la realizzazione di impianti di alberatura lungo le strade rurali, esistenti o previste dai piani, nelle zone interessate ai riordini.

Le domande di concessione delle sovvenzioni debbono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il 31 marzo, alla direzione regionale dell'agricoltura corredate da una relazione illustrativa, da una planimetria, dai programmi degli acquisti che si intendono effettuare nonché dai preventivi di spesa.

Alla ripartizione dei fondi disponibili ed alla determinazione delle singole sovvenzioni da concedere e contestualmente liquidare ai comuni, provvede la giunta regionale su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura.

I comuni dovranno far pervenire, entro il termine stabilito nel decreto di concessione, apposita dichiarazione attestante l'avvenuto impiego della sovvenzione per gli scopi cui era destinata.

Art. 2.

Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l'esercizio 1983.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI, il cap. 7386 con la denominazione: «Sovvenzioni straordinarie ai comuni per la ricostituzione della vegetazione arborea e/o arbustiva» e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 1983.

Al predetto onere di lire 200 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 6852 del precitato stato di previsione, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1982 e trasferita ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 9/Rag. del 9 febbraio 1983.

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo viene riportato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 26 agosto 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1983, n. 73.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 12 giugno 1978, n. 62 - Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee relative all'ammodernamento dell'agricoltura ed agli interventi speciali per le zone montane svantaggiate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 90 *del 27 agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono trasferite all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia le attribuzioni dell'amministrazione regionale relative all'applicazione delle disposizioni contenute nella legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 23 aprile 1981, n. 19, in materia di contributi per la contabilità aziendale.

Resta all'amministrazione regionale la competenza al riconoscimento dell'idoneità dei centri contabili di cui all'ultimo comma dell'art. 5-*ter* della precitata legge regionale.

Le domande già presentate all'amministrazione regionale anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge saranno trasferite unitamente agli atti compiuti, che conservano la loro validità ai fini della definizione delle relative pratiche, all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.

Dopo il secondo comma dell'art. 30 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, così come sostituito con l'art. 20 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 19, viene introdotto il seguente comma:

« Le domande relative alla concessione del contributo per la tenuta della contabilità aziendale, di cui al precedente art. 5-*ter*, eccezion fatta per quelle collegate ad un piano di sviluppo aziendale od interaziendale, saranno presentate all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ».

Art. 3.

Dopo il quinto comma dell'art. 31 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, così come sostituito con l'art. 24 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 19, è introdotto il seguente comma:

« Le domande di cui al terzo comma dell'art. 30 della presente legge devono essere presentate all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'inizio della tenuta della contabilità a partire dal 1° gennaio successivo. Le domande di contributo per la tenuta della contabilità collegate con la presentazione di un piano di sviluppo aziendale o interaziendale, ancorché indirizzate all'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dovranno essere presentate — contestualmente al piano di sviluppo e secondo quanto dispone il primo comma del precedente art. 30 — entro i termini di cui al primo comma del presente articolo; gli ispettorati provinciali dell'agricoltura provvederanno, a loro volta, ad inoltrare le domande di competenza al suddetto ente entro il successivo 31 ottobre ».

Art. 4.

Il quarto comma dell'art. 32 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, così come sostituito con l'art. 26 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 19, è sostituito dal seguente:

« Gli enti di cui al precedente art. 23 e l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia provvederanno alla concessione delle provvidenze di competenza con decreto del proprio presidente, previa deliberazione dell'organo collegiale per ciascuno di essi competente ».

Art. 5.

L'art. 36 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Salvo che per le funzioni trasferite ad altri enti, alla concessione degli aiuti previsti dalla presente legge si provvede ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché a termini dell'art. 175 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 ».

Art. 6.

L'art. 38 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, è sostituito dal seguente:

« La vigilanza sull'osservanza delle condizioni e degli impegni cui è subordinata la concessione degli aiuti previsti dalla presente legge, viene esercitata dagli organi ed uffici regionali e dagli enti cui è demandata la concessione delle relative provvidenze ».

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 23 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, così come sostituito con l'art. 17 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 19, è sostituito dal seguente:

« In materia di indennità compensativa le funzioni regionali sono esercitate dagli enti sottoindicati fra i quali saranno annualmente ripartiti i corrispondenti fondi con decreto del direttore regionale dell'agricoltura, su conforme deliberazione della giunta regionale ».

Art. 8.

Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I comuni e le parti di comuni, di cui all'elenco allegato alla decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 76/557/CEE del 21 giugno 1976, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assimilati alle zone di montagna e svantaggiate predette fino al 31 dicembre 1985 ai fini di cui ai successivi articoli 23 e 25, le cui provvidenze, tuttavia, saranno concesse in via prioritaria agli aventi diritto residenti nei territori montani previsti a termini dell'art. 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 ».

Art. 9.

In relazione al disposto di cui all'art. 1 della presente legge, la denominazione dei seguenti capitoli viene così modificata:

cap. 7308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983: « Contributi per la tenuta della contabilità aziendale degli imprenditori agricoli »;

cap. 561 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati: « Acquisizione di fondi per la concessione di contributi per la tenuta della contabilità aziendale di imprenditori agricoli ».

Lo stanziamento del cap. 7308 del precitato stato di previsione della spesa viene elevato in termini di cassa di L. 439.400.000 per l'esercizio 1983.

Al predetto onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 « Fondo di riserva di cassa » del medesimo stato di previsione.

Art. 10.

Le modifiche e disposizioni recate dalla presente legge, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 7 ed 8, avranno vigore a partire dal 1° gennaio 1984.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 26 agosto 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1983, n. 74.

Norme di finanziamento, di integrazione e di interpretazione di leggi regionali in materia di agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 90 *del* 27 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esecuzione di opere di bonifica integrale a totale carico della Regione nonché per la sistemazione dei corsi d'acqua, da realizzare ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.100 milioni suddivisa in ragione di lire 675 milioni per l'esercizio 1983 e di lire 425 milioni nell'esercizio 1984.

Il predetto onere di lire 1.100 milioni fa carico al cap. 7132 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1983, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 675 milioni per l'esercizio 1983 e di lire 425 milioni per l'esercizio 1984.

All'onere complessivo di lire 1.100 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 (rubrica n. 3 - partita n. 6, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato cap. 7132 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 400 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » del precitato stato di previsione.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni annue ai consorzi di bonifica al fine di consentire ai predetti organismi di far fronte agli oneri di gestione conseguenti all'estensione del proprio comprensorio su nuove aree di rilevante interesse agrario.

L'entità di dette sovvenzioni sarà determinata dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura, a presentazione di domanda corredata da specifica relazione.

Art. 3.

Per le finalità di cui al precedente art. 2, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 75 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI, il cap. 7394 con la denominazione: « Sovvenzioni annue ai consorzi di bonifica per far fronte agli oneri di gestione conseguenti all'estensione del comprensorio » e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 75 milioni per l'esercizio 1983 e di lire 75 milioni per l'esercizio 1984.

Al predetto onere di lire 150 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 (rubrica n. 3 - partita n. 6, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato cap. 7394 viene, altresì, iscritto lo stanziamento in termini di cassa, di lire 75 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » del precitato stato di previsione.

Art. 4.

Al fine di integrare l'apposito fondo per la concessione di garanzie fidejussorie di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, l'amministrazione regionale è autorizzata, nell'esercizio 1983, ad erogare la somma di lire 300 milioni all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Avvalendosi del fondo di cui al primo comma del presente articolo, l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura potrà concedere fidejussioni anche a favore dei consorzi di produttori agricoli costituiti per l'attuazione della difesa attiva e/o passiva delle produzioni nonché delle associazioni dei produttori e del centro regionale per il potenziamento della viticoltura e dell'enologia del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 5.

Per le finalità di cui al precedente art. 4 è autorizzata la spesa, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1983.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI, il cap. 7395 con la denominazione: « Finanziamento all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'integrazione del fondo per la concessione di garanzie fidejussorie » e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 300 milioni per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 300 milioni si provvede come segue:

per quanto riguarda la competenza, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 14, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

per quanto riguarda la cassa, mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » del medesimo stato di previsione.

Art. 6.

Per l'attuazione di interventi volti al miglioramento delle produzioni vivaistiche e sementiere nei settori dell'ortoflorifrutticoltura, della viticoltura e delle colture arboree mediterranee, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ad imprenditori agricoli o a cooperative che operano nei settori suddetti, contributi nella misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di impianti virus-esenti nonchè per l'acquisto di attrezzature fisse e mobili destinate a favorire la moltiplicazione di materiale vivaistico o sementiero virus-esente.

Art. 7.

Per le finalità previste dal precedente art. 6, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di L. 18.500.000 per l'esercizio finanziario 1983.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI, il cap. 7396 con la denominazione: « Contributi per il miglioramento delle produzioni vivaistiche e sementiere nei settori della ortoflorifrutticoltura, della viticoltura e delle colture arboree mediterranee » e con lo stanziamento, in termini di competenza, di L. 18.500.000 per l'esercizio finanziario 1983.

Al predetto onere di L. 18.500.000 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 5 - partita n. 8, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1982 e trasferita, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 18/Rag. del 23 marzo 1983.

Sul precitato cap. 7396 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 10 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1983.

Art. 8.

Possono beneficiare delle provvidenze di cui all'art. 1 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9, oltre alle cooperative agricole ed ai consorzi di bonifica, anche le associazioni provinciali degli allevatori.

Art. 9.

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9, così come integrato dal precedente art. 8, è autorizzata la spesa, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 250 milioni per l'esercizio 1983.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XIII, il cap. 7454 con la denominazione: « Anticipazione all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per la concessione di finanziamenti straordinari a cooperative, consorzi di bonifica ed associazioni provinciali degli allevatori » e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 250 milioni per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 250 milioni si provvede, per quanto riguarda la competenza:

per lire 150 milioni, mediante storno, di pari importo, dal cap. 7250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983;

per lire 100 milioni, mediante storno, di pari importo, dal cap. 6851 del medesimo stato di previsione;

per quanto riguarda la cassa:

per lire 150 milioni, mediante storno, di pari importo, dal cap. 7250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983;

per lire 100 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983.

In relazione al disposto del precedente art. 8, la denominazione del cap. 915 dello stato di previsione dell'entrata viene così modificata: « Rientri delle anticipazioni concesse all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per la concessione di finanziamenti straordinari a cooperative, consorzi di bonifica ed associazioni provinciali degli allevatori ».

Art. 10.

L'aumento di importo a lire 150 milioni, introdotto dall'art. 31 della legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9, viene ulteriormente elevato a lire 300 milioni e si estende anche ai progetti previsti al punto 4 dell'art. 33 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, come sostituito dall'art. 10 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29.

Sono escluse dalla procedura di cui al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 1° settembre 1979, n. 58, tutte le domande sottoposte al parere del comitato consultivo per le bonifiche di cui al capo III della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11.

L'importo da anticipare ai consorzi di bonifica o ad altri enti pubblici all'atto della concessione di opere pubbliche di bonifica di cui al primo comma dell'art. 11 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, è elevato al 50% dell'importo complessivo della concessione medesima, al netto del ribasso d'asta.

L'amministrazione regionale erogherà l'ulteriore 40% dell'importo complessivo della concessione medesima — tenuto conto dell'eventuale ribasso d'asta e di perizia di variante o suppletiva — dietro presentazione di dichiarazione del direttore del servizio della bonifica e dell'irrigazione attestante la conformità dei lavori al progetto esecutivo e l'avvenuta esecuzione degli stessi per un importo non inferiore al 40% dell'importo risultante dal provvedimento di concessione e dalle successive modifiche al medesimo.

Il saldo verrà corrisposto con il provvedimento che approva il collaudo delle opere o il certificato di regolare esecuzione delle medesime.

Art. 12.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 30 luglio 1977, n. 45, è sostituito dal seguente:

« Sulla spesa risultante da un programma di attività e da un preventivo riflettente le esigenze complessive di gestione, approvati dalla giunta regionale, potrà essere concesso un anticipo pari all'80% di detta sovvenzione ».

Art. 13.

Nella legislazione regionale in materia di agricoltura con la locuzione « prodotti agricoli » si intendono i prodotti agricoli e zootecnici.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 26 agosto 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1983, n. 75.
Interventi per il settore agricolo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 90 *del* 27 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dell'indennità compensativa di cui all'art. 23 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, come sostituito dall'art. 17 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 19, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di L. 5.117.500.000 per l'esercizio 1983.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle cooperative agricole e loro consorzi, che operano per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, finanziamenti — determinati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale alla agricoltura — per la costituzione di appositi fondi di dotazione da impiegare per far fronte ad esigenze di esercizio.

La concessione degli anzidetti fondi di dotazione non preclude ai beneficiari l'accesso alle provvidenze contributive o creditizie previste dalle vigenti disposizioni per la gestione degli organismi cooperativi o per la concessione di anticipi sui conferimenti.

Art. 3.

Per le finalità di cui al punto 1) dell'art. 8 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 800 milioni, per l'esercizio 1983.

Art. 4.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario previste dall'art. 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche ed integrazioni, a vantaggio di aziende ad indirizzo zootecnico, vitivinicolo o vitivivaistico, nella misura massima consentita dall'art. 44 del medesimo regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

La giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le categorie di opere che potranno beneficiare del contributo di cui al precedente comma.

Art. 5.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle cooperative agricole ed ai consorzi di cooperative del settore lattiero-caseario sovvenzioni sulle spese di gestione sostenute dalle stesse nell'esercizio sociale precedente all'entrata in vigore della presente legge o nell'esercizio in corso.

Per la concessione della previdenza di cui al precedente comma si applicano — per quanto non contrastanti — le disposizioni di cui all'art. 2, primo comma, ed all'art. 3 della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56.

La sovvenzione potrà essere accordata anche a cooperative e consorzi che, per il medesimo esercizio, abbiano fruito di prestito agevolato di conduzione a termini di leggi regionali; in

tal caso l'entità della sovvenzione non potrà superare il 10% dell'importo complessivo delle spese sostenute per la gestione nell'esercizio considerato.

Nella fase di prima applicazione della provvidenza le domande dovranno pervenire alla direzione regionale dell'agricoltura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad enti, associazioni ed organizzazioni professionali, che svolgono — in attuazione ai propri fini istituzionali — attività di divulgazione, di sperimentazione pratica e di assistenza tecnico-economica alle aziende ed alle cooperative del settore agricolo, sovvenzioni sulle spese — comprese quelle riguardanti la gestione ordinaria — dagli stessi sostenute nell'anno 1983.

Le domande per beneficiare di dette sovvenzioni dovranno essere presentate alla direzione regionale dell'agricoltura entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per la concessione di dette sovvenzioni, che sono cumulabili fino all'80% della spesa complessivamente sostenuta con altre eventuali provvidenze previste da leggi statali e regionali, si applicano — in quanto compatibili — le disposizioni di cui all'art. 2, primo comma, ed all'art. 3 della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56.

Art. 7.

Per la concessione delle provvidenze previste dal capo III della legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70, è autorizzata l'ulteriore spesa in termini di competenza di L. 1.282.500.000 per l'esercizio 1983.

Art. 8.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere concorsi negli interessi sui mutui ventennali che saranno stipulati da stalle sociali e/o allevamenti cooperativi per la estinzione di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine, non assistiti dal concorso finanziario dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici o derivanti da interventi finanziari dei soci, escluso il capitale sociale, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e contratte entro il 31 dicembre 1980 fino al 70% delle medesime passività ed a condizione che alla totale estinzione delle stesse concorrano i soci.

Il tasso a carico delle cooperative beneficiarie dei mutui, di cui al precedente comma, sarà determinato dalla giunta regionale in misura non inferiore a quella stabilita dallo Stato per le operazioni di credito agrario di miglioramento assistite da concorso pubblico negli interessi.

I mutui di cui al presente articolo sono assistiti dal Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le domande volte a beneficiare della provvidenza di cui al presente articolo dovranno essere presentate agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, cui compete rilasciare apposito nulla-osta all'erogazione dei mutui per l'importo ritenuto ammissibile.

Per la concessione e la liquidazione del concorso negli interessi si applicano le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55.

Art. 9.

Per le finalità previste dall'art. 6 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, come integrato dall'art. 16 della legge regionale 1° settembre 1979, n. 58, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1983 un limite d'impegno di lire 400 milioni.

Art. 10.

Al punto 3 del primo comma dell'art. 9 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, dopo le parole «ovvero alla loro cessione in affitto» sono aggiunte le parole «ed eccezionalmente in comodato a favore di enti pubblici, di associazioni riconosciute il cui scopo precipuo sia quello della valorizzazione agricola, zootecnica e sperimentale».

Art. 11.

L'onere di L. 5.117.500.000, previsto dall'art. 1 della presente legge, fa carico al cap. 7311 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1983-85, e del bilancio per l'esercizio 1983 — istituito ai sensi del terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore regionale all'agricoltura n. 30 del 17 febbraio 1983 — il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di L. 5.117.500.000 per l'esercizio 1983.

Sul precitato cap. 7311 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di L. 2.649.000.000.

Art. 12.

Per le finalità previste dall'art. 2 della presente legge è autorizzata la spesa, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 1.181 milioni per l'esercizio 1983.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI, il cap. 7404 con la denominazione: «Finanziamenti a cooperative agricole e loro consorzi che operano per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli per la costituzione di appositi fondi di dotazione» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 1.181 milioni per l'esercizio 1983.

Art. 13.

Per l'onere di lire 800 milioni previsto dall'art. 3 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI, il cap. 7405 con la denominazione: «Contributi a favore dei caseifici cooperativi i quali curino il trasporto del latte» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 800 milioni per l'esercizio 1983.

Art. 14.

Per le finalità previste dall'art. 4 della presente legge è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 900 milioni per l'esercizio 1983.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI, il cap. 7406 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a favore di aziende ad indirizzo zootecnico, vitivinicolo o vitivivaistico per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario previste dall'art. 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche ed integrazioni» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 900 milioni per l'esercizio finanziario 1983.

Sul precitato cap. 7406 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 450 milioni.

Art. 15.

Per le finalità previste dall'art. 5 della presente legge è autorizzata la spesa, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 100 milioni per l'esercizio 1983.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI, il cap. 7407 con la denominazione: «Sovvenzioni sulle spese di gestione a favore di cooperative agricole e loro consorzi del settore lattiero-caseario» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 100 milioni per l'esercizio 1983.

Art. 16.

Per le finalità previste dall'art. 6 della presente legge è autorizzata la spesa, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 500 milioni per l'esercizio 1983.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI, il cap. 7408 con la denominazione: «Sovvenzioni a favore di enti, associazioni ed organizzazioni professionali che svolgono attività di divulgazione, di sperimentazione pratica e di assistenza tecnico-economica alle aziende ed alle cooperative del settore agricolo» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 500 milioni per l'esercizio 1983.

Art. 17.

Per l'onere di L. 1.282.500.000 previsto dall'art. 7 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio

1983 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI, il cap. 7409 con la denominazione: « Contributi negli interessi sui prestiti agrari di esercizio erogati a termini dell'art. 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760 » e con lo stanziamento, in termini di competenza, di L. 1.282.500.000 per l'esercizio 1983.

Art. 18.

All'onere complessivo di lire 9.881 milioni, in termini di competenza, previsto con gli articoli dall'11 al 17 della presente legge, si provvede:

per lire 8.134 milioni mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 (rubrica n. 5 - partita n. 7 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1982 e trasferita ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 18/Rag. del 23 marzo 1983;

per le restanti lire 1.747 milioni con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi della legge 1° agosto 1981, n. 423.

La maggiore entrata di cui al precedente comma viene iscritta al cap. 636 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene conseguentemente elevato di lire 1.747 milioni per l'esercizio 1983.

Al restante onere di lire 3.933 milioni, in termini di cassa, previsto con gli articoli dall'11 al 16 della presente legge si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1983.

Art. 19.

Per le finalità previste dall'art. 8 della presente legge è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1983, un limite d'impegno di L. 36.500.000.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 36.500.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 2002.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI, il cap. 7420 con la denominazione: « Concorsi negli interessi su mutui ventennali a favore di stalle sociali e/o allevamenti cooperativi per l'estinzione di passività onerose » e con lo stanziamento, in termini di competenza, di L. 109.500.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.

Al predetto onere di L. 109.500.000 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 5 - partita n. 3, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Sul precitato cap. 7420 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di L. 36.500.000, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1983.

Art. 20.

Le annualità relative al limite d'impegno di cui all'art. 9 della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1987.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI, il cap. 7421 con la denominazione: « Concorso negli interessi sui prestiti di esercizio ed ammortamento sino a cinque anni per l'acquisto di bestiame, di macchine ed attrezzature avicole e zootecniche, nonchè di trattrici, macchine ed attrezzature per l'attività agricola » e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.

Al predetto onere di lire 1.200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 5 - partita n. 3, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi finanziari 1986 e 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Sul precitato cap. 7421 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 400 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1983.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 26 agosto 1983

COMELLI

(5262)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832650)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.